

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1965

#### Contributi dell'Italia al finanziamento delle Forze di Emergenza delle Nazioni Unite (UNEF) e delle Operazioni delle Nazioni Unite nel Congo (ONUC)

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso della IV Assemblea Generale Speciale delle Nazioni Unite vennero tra l'altro approvate le Risoluzioni n. 1875 e n. 1876 relative alle spese per il funzionamento del 2° semestre del 1963 rispettivamente delle Forze Internazionali di Emergenza delle Nazioni Unite (UNEF) e delle Operazioni dell'ONU nel Congo (ONUC).

Successivamente, nel corso della XVIII Assemblea Generale ordinaria delle Nazioni Unite, vennero approvate — rispettivamente in data 18 ottobre e 17 dicembre 1963 — le Risoluzioni n. 1885 (ONUC) e 1983 (UNEF), relative alle spese per le operazioni dell'ONU in Congo per il 1° semestre del 1964 cessate il 30 giugno 1964 e per le Forze Internazionali di Emergenza delle Nazioni Unite per tutto il 1964.

Nelle quattro Risoluzioni sopra citate è previsto che le spese approvate dall'Assem-

blea Generale vengano ripartite tra i Paesi Membri secondo il seguente schema:

a) una prima quota deve essere coperta con contributi di tutti gli Stati, secondo la percentuale prevista per i rispettivi contributi al bilancio ordinario dell'Organizzazione;

b) una seconda quota deve essere corrisposta dagli Stati economicamente più sviluppati, secondo la percentuale sopra specificata, mentre i Paesi in via di sviluppo devono contribuire soltanto per un ammontare, oscillante a seconda delle varie Risoluzioni, tra il 42,5 ed il 45 per cento della cifra che spetterebbe loro di versare in base a detta percentuale;

c) la somma non coperta in base alla disposizione di cui sopra, pari al 55 per cento dei contributi che avrebbero dovuto essere teoricamente corrisposti dai Paesi in via di sviluppo in base alla normale ripartizione

delle spese delle Nazioni Unite, dovrebbe essere versata, sulla base di contributi volontari e proporzionali alle rispettive capacità contributive, dai 26 Stati membri economicamente più progrediti, tra i quali è compresa l'Italia.

In particolare, con le quattro Risoluzioni in esame, l'Italia è stata invitata a versare i seguenti contributi volontari:

a) dollari 79.500 per il finanziamento del secondo semestre 1963 delle operazioni ONUC;

b) dollari 32.983 per il finanziamento del primo semestre 1964 delle operazioni ONUC;

c) dollari 18.420 per il finanziamento del secondo semestre 1963 dell'UNEF;

d) dollari 45.412 per il finanziamento per il 1964 dell'UNEF, per un totale cioè di dollari 176.315, pari a circa 110 milioni di lire.

È ben noto l'interesse che l'Italia ha sempre portato alle azioni in difesa della pace svolte dalle Nazioni Unite nei più vari scacchieri ed in particolare l'appoggio che essa

ha prestato affinché le operazioni di pacificazione nel Congo e di controllo delle frontiere tra Israele ed i Paesi Arabi risultassero, per quanto possibile, efficaci.

Proseguendo in questa linea politica, si reputa opportuno venire incontro alle sopra citate richieste di contributi volontari avanzate da parte dell'Assemblea Generale per i seguenti motivi:

a) confermare l'appoggio italiano alle operazioni condotte dalle Nazioni Unite per il mantenimento della pace;

b) dimostrare ai Paesi direttamente interessati alle attività dell'ONUC e dell'UNEF l'attiva partecipazione italiana alla soluzione dei problemi che più da vicino li riguardano;

c) mostrare concretamente ai Paesi in via di sviluppo la comprensione e la collaborazione dell'Italia: nel caso in esame, queste si tradurrebbero in un risparmio da parte loro di divise, che si renderebbero così disponibili per la realizzazione di programmi interni destinati alla promozione sociale ed economica.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Per la partecipazione dell'Italia al finanziamento delle Forze di Emergenza delle Nazioni Unite (UNEF), per il periodo 1° luglio 1963-31 dicembre 1964, è autorizzata la concessione di un contributo di lire 40 milioni.

Per la partecipazione dell'Italia al finanziamento delle Operazioni delle Nazioni Unite nel Congo (ONUC), per il periodo 1° luglio 1963-30 giugno 1964, è autorizzata la concessione di un contributo di lire 70 milioni.

**Art. 2.**

All'onere complessivo di lire 110 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede: per lire 70 milioni in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 e per lire 40 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.